

Modalità di concessione ed utilizzo del segno distintivo unico

“The extraordinary Italian Taste”

1) Finalità del segno distintivo unico

Il segno distintivo unico è uno strumento di marketing a servizio delle filiere agroalimentari italiane che identifica le attività istituzionali di promozione dei prodotti agroalimentari italiani previste dal *“Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia”*, adottato con Decreto del 14 marzo 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale ai sensi dell’art.30 del DL 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 164/2014.

Il segno distintivo unico è volto alla valorizzazione e promozione nel mondo, attraverso campagne informative e attività promozionali, della cultura e dei valori che rappresentano la forza delle filiere agricole e alimentari nazionali;

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l’ICE/Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane sono comproprietari del segno distintivo unico e lo utilizzano di diritto, anche disgiuntamente, per le finalità e le iniziative del *“Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia”* e in tutte le iniziative curate dall’ICE/Agenzia nell’ambito del piano promozionale nazionale approvato dalla Cabina di Regia per l’internazionalizzazione.

Il segno distintivo unico potrà essere concesso in uso ai soggetti terzi – individuati al successivo punto 2 anche per attività di promozione svolte al di fuori del *“Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia”*, fermo restando l’utilizzo dello stesso esclusivamente sui materiali di comunicazione e non su etichette/confezioni/imballaggi dei prodotti, in base al seguente disciplinare di concessione d’uso previsto esclusivamente nei confronti di terzi soggetti diversi dai comproprietari.

2) Utilizzatori del segno distintivo unico

Il segno distintivo unico può essere concesso in uso ai soggetti, di seguito indicati, che espletano iniziative di promozione all’estero, e durante l’esposizione Universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio tradizionale enogastronomico italiano:

- a) Enti locali (Regioni ecc)
- b) Enti pubblici (economici, non economici, CCIAA, Università, ecc.);
- c) Associazioni di categoria;
- d) Organizzazioni professionali;
- e) Consorzi di tutela riconosciuti;
- f) Organismi di carattere associativo;
- g) Enti Fiera;
- h) Imprese rappresentative, a livello internazionale, della filiera agricolo-alimentare italiana, per proprie azioni di promozione delle produzioni italiane del settore.

3) Procedura per il rilascio della concessione d’uso

I soggetti di cui al punto 2 che intendono ottenere la concessione d’uso del segno distintivo unico devono presentare apposita istanza, come da fac-simile allegato, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità

agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI V Comunicazione, Promozione e Valorizzazione, Via XX Settembre n. 20 - CAP 00187 – Roma (di seguito “Ministero”), tramite e-mail ai seguenti indirizzi pqai5@politicheagricole.it o saq5@pec.politicheagricole.gov.it

A seguito dell'istruttoria il Ministero comunica al richiedente l'esito della stessa che può consistere:

- a) nell'accoglimento dell'istanza;
- b) nel rigetto dell'istanza;
- c) nel rinvio dell'istanza per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti od ulteriori.

Completata positivamente l'istruttoria viene concesso l'uso del segno distintivo unico.

4) Contenuto della concessione d'uso

La concessione d'uso non esclusivo del segno distintivo unico contiene i dati identificativi del concessionario, la data di rilascio della concessione e la durata di validità della stessa, gli obblighi ed i diritti del concessionario, nonché le condizioni alle quali l'uso del segno distintivo unico viene concesso.

Il soggetto che ha ottenuto la concessione del segno distintivo unico viene iscritto nell'Elenco dei concessionari del segno distintivo unico, istituito e tenuto presso il Ministero.

La concessione d'uso del segno distintivo unico è a titolo gratuito.

La concessione d'uso ed i diritti che ne derivano non sono trasmissibili né cedibili.

5) Diritti e doveri del concessionario

Con la concessione d'uso del segno distintivo unico il concessionario acquisisce il diritto all'uso temporaneo dello stesso alle condizioni e nei limiti indicati nella concessione ed assume i seguenti obblighi:

- a) utilizzare il segno distintivo unico nella grafica originale riportata nel Manuale operativo e rispettare le regole di utilizzo in esso previste, ovvero sia utilizzarlo nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme e le dimensioni, i colori e le proporzioni che lo rendono immediatamente distinguibile;
- b) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione d'uso del segno distintivo unico;
- c) utilizzare il segno distintivo unico esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la concessione d'uso;
- d) non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del segno distintivo unico;
- e) non utilizzare il segno distintivo unico se la concessione d'uso del segno è stata oggetto di revoca o recesso;
- f) non utilizzare il segno distintivo unico sulle etichette/confezioni/imballaggi dei prodotti;
- g) non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il segno distintivo unico;

h) cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del segno distintivo unico.

6) Verifica e revoca della concessione d'uso

Il Ministero verifica il corretto uso del segno distintivo unico.

L'uso non corretto del segno distintivo unico, ferma la possibilità di attivare nelle sedi opportune gli strumenti previsti dalla legge, comporta:

- a) la **diffida**: in presenza di buona fede da parte del concessionario e qualora non vi sia pregiudizio all'immagine, alla identità o al posizionamento che il segno distintivo unico intende tutelare. La diffida consiste nell'invito scritto contenente le indicazioni delle misure da adottare, entro un termine perentorio e ragionevole, al fine di ripristinare il corretto uso del segno distintivo unico.
- b) la **revoca**: in presenza di comportamenti scorretti o fraudolenti del concessionario che rechino danni all'immagine, alla identità o al posizionamento del segno distintivo unico. La revoca consiste nell'annullamento della concessione d'uso del segno distintivo unico ed è annotata nell'Elenco dei concessionari. Il concessionario, nei confronti del quale sia stato emesso un provvedimento di revoca, non può presentare una nuova domanda di concessione d'uso del segno distintivo unico prima che siano trascorsi 36 mesi dalla data del medesimo provvedimento.

7) Recesso del concessionario

Il concessionario può, in ogni momento, recedere dalla concessione d'uso del segno distintivo unico, mediante esplicita comunicazione inviata per PEC o altro mezzo equivalente.

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

A seguito del recesso il concessionario viene cancellato dall'Elenco dei concessionari e cessa ogni suo diritto all'utilizzo del segno distintivo unico.